



COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

ANNO 2015

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALLA TOPONOMASTICA DELLA CITTA' DI AVELLINO.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **01** del mese di **APRILE** alle ore **18,15** nella **SALA CONSILIARE** del **PALAZZO** degli **UFFICI MUNICIPALI** di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal **PRESIDENTE**, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Presiede il **PRESIDENTE** Livio Petitto .

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** Feola Riccardo .

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti	Si		
Livio Petitto	Si		
Giuseppe Negrone	Si		
Nadia Arace	No		
Gerardo Melillo	No		
Francesco Russo	Si		
Antonio Genovese	Si		
Laura Nargi	Si		
Giuseppe Giacobbe	Si		
Francesca Di Iorio	No		
Mario Cucciniello	Si		

Salvatore Cucciniello	No		
Lorenzo Tornatore	Si		
Adriana Percopo	Si		
Francesca Medugno	No		
Silvia Amodeo	Si		
Massimiliano Miro	Si		
Barbara Matetich	Si		
Ida Grella	Si		
Arturo Iannaccone	Si		
Nicola Poppa	Si		
Costantino Preziosi	Si		
Raffaele Pericolo	Si		
Enza Ambrosone	No		
Alberto Bilotta	Si		
Mafalda Galluccio	Si		
Domenico Palumbo	No		
Nicola Battista	No		
Monica Spiezia	No		
Carmine Montanile	Si		
Gianluca Festa	Si		
Virgilio Cicalese	No		
Giancarlo Giordano	Si		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta - senza diritto al voto - il Vice Sindaco Stefano La Verde e gli Assessori: Ruberto Giuseppe; Cignarella Nunzio; D'Avanzo Guido; Marchitiello Anna Rita; Iaverone Maria Elena; Preziosi Costantino e Iandiorio Annamaria.

Su relazione dell'Assessore alle Politiche Culturali e Promozione della Città, *Prof. Nunzio Cignarella;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 24 Febbraio 2014 veniva nominata la Commissione Permanente alla Toponomastica della Città di Avellino;

CHE tale Organo risulta costituito da n.10 Componenti “*oltre al Sindaco o suo delegato*”, con funzioni di Presidente pro-tempore;

CHE con nota del 5 Marzo 2014, prot. n. 12063/S il Sindaco ha delegato l'Assessore alle Politiche Culturali e Promozione della Città anche “*all'espletamento delle funzioni e delle attività ivi previste*” per la Commissione permanente alla Toponomastica;

CONSIDERATO che per agevolare i compiti e le funzioni della Commissione Permanente alla Toponomastica necessita dotare la stessa di un Regolamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito approvando l'allegata bozza di Regolamento alla Toponomastica della Città di Avellino, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il parere favorevole della II Commissione consiliare;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, *Dr.ssa C. Cortese;*

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente ai Servizi Finanziari, *Dr. G. Marotta;*

Con votazione favorevole unanime dei **n. 23** presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato **Regolamento alla Toponomastica della Città di Avellino**;
 - 2) Di dare alla presente immediata eseguibilità.
-

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

ART.1- PRINCIPI GENERALI

Il Regolamento adottato dalla Commissione Toponomastica è adottato nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il suddetto è volto a disciplinare la denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere e la numerazione civica.

ART.2- FONTI NORMATIVE

Il suddetto regolamento è regolato in rispetto e riferimento delle normative seguenti:

- a)** al r.d.l. 10/5/1923, n. 1158 riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con Legge n. 473 del 17/4/1925
- b)** alla legge n. 1188 del 23/6/1927 riguardante la Toponomastica stradale ed i monumenti.
- c)** alla circolare del 25/6/1947 del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta ai Provveditori agli Studi avente per oggetto "Intitolazione delle Scuole Elementari";
- d)** al n. 7 del capo 2° delle istruzioni per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24/12/1954, n. 1228, ed al Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 136 del 31/1/1958, nonché la normativa vigente in materia di denominazioni di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia.

Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

ART.3- TOPONOMASTICA

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2. E' compito della Commissione Toponomastica quale disposto organo consultivo studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

Nel provvedimento deliberativo della Giunta Comunale deve essere quindi menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva alla Toponomastica.

3. Nell'espressione dei pareri la suddetta Commissione deve tutelare la storia Toponomastica di Avellino, del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città nonché i Toponimi tradizionali e storici formatisi spontaneamente nella tradizione cittadina. Il compito della Commissione è suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del Comune. Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente Regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purchè non stabiliti per legge.

4. La predetta Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è chiamata ad esprimere il proprio parere:

a) per la denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione

b) in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimi già esistenti

c) per la denominazione delle scuole, in genere, e di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune

d) per le erezioni di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo pubblico ed aperto al pubblico, ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri.

e) Per ogni richiesta o proposta di intitolazione, mentre non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, etc...

5. Viene inoltre regolamentato che:

a) le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto o mediante posta elettronica da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti 24 ore prima;

b) l'adunanza è valida solo se sono presenti la metà dei componenti più uno. Le proposte della Commissione saranno valide quando hanno riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il parere del Presidente;

c) le proposte di cui al precedente punto e) saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nei predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario;

d) in caso di necessità il Presidente potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune senza però che questi abbiano diritto al voto;

e) gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe.

f) viste tre consecutive assenze alle convocazioni della Commissione toponomastica la stessa si riserva di discutere sulla eventuale esclusione del soggetto interessato;

g) se la Commissione a causa della mancanza del numero legale non riesce a riunirsi e a procedere quindi all'esame delle istanze pervenute alla stessa, per un periodo temporale superiore a trenta giorni dalla prima convocazione e/o 3 convocazioni consecutive della Commissione Toponomastica, dette istanze a discrezione

dell'Assessore alla Cultura possono essere sottoposte, senza il parere della Commissione alla Toponomastica, direttamente al vaglio della Giunta Comunale;

ART.4- CRITERI PER LA DENOMINAZIONE

1. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali.

2. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:

a. prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona .

b. i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità.

c. non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Mazzini, Largo Mazzini e Vicolo Mazzini).

d. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.

3. La disposizione di cui al punto **D)** non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.

4. Altre deroghe al punto **D)**, comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante dicitura (ad esempio: il quartiere) o cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

5. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, mentre per cambiare un toponimo occorrono l'approvazione preventiva della Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici e del Prefetto.

ART.5- DIRITTO DI INIZIATIVA E INTERPELLO

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:

- Sindaco
- consiglieri comunali
- enti pubblici o privati
- associazioni a carattere nazionale o locale
- partiti politici
- istituti
- circoli
- organizzazioni sindacali

- comitati

- almeno 500 cittadini maggiorenni

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri previsti dal presente regolamento.

4. Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazione ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe/Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti, i proprietari, i titolari delle attività economiche interessate, gli enti pubblici nonché gli uffici comunali fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

ART.6- MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO CIVICO

1. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT ed in particolare:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio con i numeri in successione naturale di cui i pari collocati a destra ed i dispari a sinistra;

- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;

- quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.

- i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale sia secondario, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

ART 7 -NUMERAZIONE CIVICA FUORI DEI CENTRI ABITATI

La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, o abitazioni isolate, o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purchè brevi, situate fuori dai centri abitati dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

ART 7.1- TIPOLOGIA ACCESSI

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

3. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

ART.7.2 -SOPPRESSIONE NUMERI CIVICI

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

ART.7.3 -TARGHETTE DI NUMERAZIONE CIVICA

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

- cm. 13x19, ceramica con sfondo bianco e scritte blu, con indicazione strada, nome comune e stemma.

ART 7.4- ONERI

1. Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato.

ART.7.5- RICHIESTA NUMERAZIONE CIVICA

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR 30/05/1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

ART.7.6 - NUMERAZIONE INTERNA

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:

- l'abitazione
- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
- le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.

6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

ART.7.7 -OBBLIGHI

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.

2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa secondo quanto stabilito dall'art.43 del D.P.R. n.223 del 1989.

3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89), in attesa del quale l'Ufficiale di Anagrafe potrà assegnare un civico provvisorio.

4. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.

5. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

ART.8. -AGGIORNAMENTO

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT e, per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, _____

f.to II SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 16/04/2015 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.

Avellino, 16/04/2015

f.to IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 16/04/2015 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 01/05/2015

Avellino, 16/04/2015

f.to II SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 16/04/2015 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;

- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____

- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li _____

f.to II SEGRETARIO